

**CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI SERVIZI CONVENZIONATA CON
IL CAAF ACLI SRL E L'ENTE LOCALE EROGATORE
LA PRESTAZIONE SOCIALE.**

TRA

Il Comune di CASATENOVO con sede in Casatenovo Piazza delle Repubblica, 7 - C.F./P.IVA 00631280138, rappresentato dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Dr.ssa Sara Borali - domiciliata per la sua carica presso la Residenza Municipale di Casatenovo, la quale interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Casatenovo, che rappresenta ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n. 267/2000, giusto decreto di nomina n. 20 del 02.10.2025 - di seguito denominato: Comune

E

il CAF ACLI Srl con sede in Roma, via G. Marcora 18/20, rappresentato ai fini della presente convenzione dal legale rappresentante della società di servizi ACLI SERVICE LECCO S.r.l., con sede legale in LECCO, Via Balicco n.113, CF/PI, 02488340130 convenzionata con il predetto CAF, così come previsto dall'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, giusta convenzione sottoscritta in data 28.02.2003, Sig.ra GADDI CARMEN, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED] - di seguito denominato per brevità: il CAF.

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;
- Che il CAF ACLI SRL, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 35;



- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF ACLI Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società Acli Service Lecco Srl, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF ACLI SRL, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
- Che la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF ACLI SRL, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità;
- B. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune.

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);



- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità,
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai precedenti punti A, B e C.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici, *o in caso di accordo espletterà il servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione.*
4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
7. Per le attività di cui alla presente convenzione, il Comune non dovrà riconoscere alla società di servizi ACLI SERVICE LECCO S.r.l., convenzionata CAF Acli S.r.l., alcun corrispettivo.



8. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
9. La presente convenzione scade il **31/12/206**.
10. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF ACLI Srl e la società convenzionata ACLI SERVICE LECCO srl o decadenza della convenzione tra il Caf ACLI e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto
Casatenovo, li 26.01.2026

Comune di Casatenovo
Il Responsabile del Servizio
Dr. Sara Borali



Per il CAF ACLI Service Lecco srl
Sig.ra GADDI CARMEN

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE

TRA

Il Comune di CASATENOVO con sede in Casatenovo Piazza delle Repubblica, 7 - C.F./P.IVA 00631280138, rappresentato dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Dr.ssa Sara Borali - domiciliata per la sua carica presso la Residenza Municipale di Casatenovo, la quale interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Casatenovo, che rappresenta ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n. 267/2000, giusto decreto di nomina n. 20 del 02.10.2025 - di seguito denominato: Comune

E


il CAF ACLI Srl con sede in Roma, via G. Marcora 18/20, rappresentato ai fini della presente convenzione dal legale rappresentante della società di servizi ACLI SERVICE LECCO S.r.l., con sede legale in LECCO, Via Balicco n.113, CF/PI, 02488340130 convenzionata con il predetto CAF, così come previsto dall'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, giusta convenzione sottoscritta in data 28.02.2003, Sig.ra GADDI CARMEN, nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED] - di seguito denominato per brevità: il CAF.

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;



- che con la deliberazione 21 dicembre 2017, n. 897/2017/r/idr, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TISBI);
- che con determinazione 27 giugno 2018, n. 12/2018, 9 agosto 2018, n. 14/2018 e 21 novembre 2018, n. 16/2018 l'Autorità di regolazione per Energia reti e Ambienti ha aggiornato la modulistica per la presentazione delle domande di bonus sociale;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che l'articolo 57-bis del decreto legge n. 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, tra l'altro al comma 5, che: a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- che con lettera dell'11 novembre 2020 (prot. Autorità 36667_11-11-2020) il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha trasmesso all'ANCI istruzioni in merito alle attività di adeguamento e cessazione del sistema SGAt e che si rendono necessarie in previsione dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, del riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge n. 124/19, comunicando altresì che, nelle more dell'individuazione di eventuali soluzioni che ne possano rendere automatico il riconoscimento, rimarranno, invece, 'a domanda' i bonus sociali elettrici per disagio fisico;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, con determinazione 11/2020, 30 dicembre 2020, previo confronto con i diversi soggetti istituzionali e gli operatori delle filiere interessate, ha presentato i propri orientamenti in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali prevedendo, tra l'altro, nella prima fase di applicazione del meccanismo, il passaggio al riconoscimento automatico agli aventi diritto per il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico per disagio economico; diversamente, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative, l'Autorità ha prospettato di mantenere l'attuale meccanismo di accesso al bonus sociale elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato ai Comuni/CAF, in considerazione del fatto che l'INPS e il Gestore del SII non dispongono della prevista certificazione ASL attestante le gravi condizioni di salute e contenente le ulteriori informazioni che sono necessarie per le verifiche di ammissibilità al bonus, per la sua successiva quantificazione e liquidazione;
- che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;



➤ Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Servizio bonus energia elettrica gravi condizioni di salute)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it;

Art. 2

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 3


Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 4

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 5

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.



Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 6

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Casatenovo rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 7

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 5,00 IVA esclusa per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 60 gg, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 8

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2026 e decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF ACLI Srl e la società convenzionata ACLI SERVICE LECCO Srl o decadenza della convenzione tra il Caf ACLI Srl e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto
Casatenovo, li 26.01.2026



Comune di Casatenovo
Il Responsabile del Servizio
Dr. Sara Borali

Per il CAF ACLI Service Lecco srl
Sig.ra GADDI CARMEN